



Atto Dirigenziale n. 2363 / 2026

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

Proposta n. 1727 / 2026

OGGETTO: SPBS237 "DEL CAFFARO" - ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TRATTO AL KM 14+050 AL KM 23+734, IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CAINO, VALLIO TERME, AGNOSINE, ODOLO.

Il Direttore

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 2 maggio 2023 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;

Premesso che:

- la Strada Provinciale SPBS237 "Del Caffaro", nel tratto compreso tra il km 14+050 e il km 23+734, è classificata come strada di tipo "C" – extraurbana secondaria, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 285/1992;
- con atto dirigenziale n. 978/2020 del 30/04/2020, questo Settore, in considerazione delle caratteristiche del tracciato, ha disposto limiti di velocità massima inferiori a quelli ordinari previsti per le strade di tipo "C", ai sensi dell'art. 142, comma 2, del Codice della Strada;
- in data 4 giugno 2026, presso la Prefettura di Brescia, si è svolta una riunione dell'Osservatorio per la sicurezza stradale, alla presenza della Polizia Stradale, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Provinciale e dei Comuni di Agnosine, Caino, Vallio Terme e Odolo, nel corso della quale sono emerse modalità di utilizzo della SPBS237, nel tratto extraurbano compreso tra il km 14+050 e il km 23+734, tali da determinare un incremento del rischio per la sicurezza della circolazione e da richiedere l'adozione di specifiche misure regolamentari e segnaletiche (verbale prot. Provincia di Brescia n. 107028 del 9-6-2026);
- la situazione esaminata dal gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Brescia riguarda in particolare la componente motociclistica, i rischi connessi all'eccesso di velocità e il possibile richiamo di attività accessorie che un'elevata concentrazione di motociclisti può determinare lungo una strada aperta al pubblico transito, aggravando ulteriormente le condizioni di rischio;

Considerato che:

- nell'ambito del succitato tavolo prefettizio si è ritenuto necessario richiamare l'utenza al rispetto del divieto previsto dall'art. 157, comma 3, del Codice della Strada, secondo cui, fuori dai centri abitati, i veicoli non possono sostare sulle banchine, mediante l'apposizione di apposita segnaletica, pur trattandosi di un divieto generale per il quale la norma non prevede specifici segnali;
- per le stesse motivazioni si rende altresì necessario estendere il divieto di fermata e di sosta a tutte le pertinenze stradali presenti lungo la tratta della SPBS237 compresa tra il km 14+050 e il km 23+734, funzionali alle attività manutentive e alle operazioni di controllo della circolazione e di soccorso;
- tali aree devono quindi rimanere sempre libere per le predette finalità e non possono essere utilizzate dagli utenti della strada per la sosta o la fermata, salvo situazioni di emergenza;
- la fermata volontaria o la sosta nelle piazzole della SPBS237, nel tratto compreso tra il km 14+050 e il km 23+734, incrementa le condizioni di rischio, soprattutto in presenza di intenso traffico motociclistico, già di per sé fonte di pericolo;

Dato atto che:

- il divieto di fermata di cui all'art. 120 comma 1 lettera b) del DPR 495/1992 comprende anche il divieto di sosta;
- restano esclusi dal divieto gli arresti o le soste imposti da esigenze non volontarie, come quelle determinate da emergenza o soccorso, avaria o forza maggiore;
- restano esclusi dal divieto i veicoli delle forze di polizia, dell'ente proprietario della strada e delle imprese addette alla manutenzione della strada provinciale;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Che, in entrambi i sensi di marcia, dal km 14+050 al km 23+734 della Strada Provinciale SPBS237 "Del Caffaro" e relative pertinenze (ad esempio, margini, piazzole, slarghi, ecc.), a decorrere dalle ore 16.00 del 1/07/2026, sia istituito il divieto di fermata e di sosta per tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli delle forze di polizia, dell'ente proprietario della strada e delle imprese incaricate della manutenzione della strada provinciale, nonché per i veicoli di emergenza o soccorso e per quelli costretti all'arresto o alla sosta per avaria o causa di forza maggiore;
2. Che il Settore delle Strade della Provincia di Brescia provveda all'installazione e alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, in conformità al Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495);
3. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente

Documento firmato digitalmente

Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;

4. L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Al Sorvegliante di Zona – Melzani Stefano – Sede-
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs\@pec.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs\@pecps.poliziadistato.it
- Comune di Caino: protocollo\@pec.comune.caino.bs.it
- Comune di Vallio Terme: protocollo\@pec.comune.vallioterme.bs.it
- Comune di Agnosine: protocollo\@pec.comune.agnosine.bs.it
- Comune di Odolo: protocollo\@pec.comune.odolo.bs.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704\@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: dipps202.03.006\@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Provinciale – Sede
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia\@cert.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl\@pec.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo\@pec.areu.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai\@legalmail.it
- ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia\@pec.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione\@provincia.brescia.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il Direttore
PIERPAOLA ARCHINI

Brescia, lì 01-07-2026